



T	P51	MD01	Rev.4*
---	-----	------	--------

Regolamento

per l'applicazione dell'Imposta

Unica Comunale - IUC

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 10 del 17/04/2018

Esecutivo dal 01/01/2018

Firmato

Il Presidente

Umberto Torraca

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata

*aggiornamento n. 21/A chiuso il 19/10/2017

INDICE DEL REGOLAMENTO**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Art. 2 – Istituzione del tributo

Art. 3 – Componenti dell'imposta

CAPO II – COMPONENTE IMU

Art. 4 – Presupposto e soggetti passivi

Art. 5 – Assimilazione ad abitazione principale

Art. 6 – Detrazioni

CAPO III – COMPONENTE TARI

Art. 7 – Presupposto e soggetti passivi

Art. 8 – Determinazione della tariffa

Art. 9 – Obbligazione tariffaria

Art. 10 – Determinazione della base imponibile

Art. 11 – Modalità di computo delle superfici

Art. 12 – Istituzioni scolastiche

Art. 13 – Locali ed aree non soggetti alla Tariffa

Art. 14 – Rifiuti speciali

Art. 15 – Agevolazioni sociali

Art. 16 – Agevolazione per recupero dei rifiuti assimilati agli urbani

Art. 17 – Utenze domestiche – determinazione del numero degli occupanti

Art. 18 – Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche

Art. 19 – Utenze non domestiche – classificazione nelle categorie

Art. 20 – Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche

Art. 21 – Tributo provinciale

Art. 22 – Tariffa giornaliera

CAPO IV – COMPONENTE TASI

Art. 23 – Presupposto e soggetti passivi

Art. 24 – Base imponibile e determinazione aliquote

CAPO V – MODALITA' DI GESTIONE

Art. 25 – Funzionario Responsabile

Art. 26 – Dichiarazione

Art. 27 – Modalità di riscossione e versamento

Art. 28 – Accertamenti

Art. 29 – Tasso di interesse e importi minimi

Art. 30 – Rimborsi

Art. 31 – Sanzioni

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

Art. 33 – Norma di rinvio

Art. 34 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1****Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs n. 446/97.

Articolo 2**Istituzione del tributo**

1. Nel comune di Paderno Dugnano è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale così come disciplinata dalla L. 147 del 27/12/2013 .

Articolo 3**Componenti dell'imposta**

1. L'imposta si articola in tre componenti:
- **IMU**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
 - **TARI**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - **TASI** riferita ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

CAPO II - COMPONENTE IMU**Art 4****Presupposto e soggetti passivi**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. La base imponibile della componente IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 201 del 2011 e s.m.i.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

5. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

e) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Articolo 5

Assimilazioni ad abitazione principale

1. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2. Al fine di poter beneficiare dell'agevolazione prevista dal presente articolo occorre presentare specifica comunicazione su apposito modello contenente tutti gli elementi necessari entro il 30 giugno dell'anno successivo .

Articolo 6

Detrazioni

1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si applica la detrazione di legge, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

CAPO III - COMPONENTE TARI

Articolo 7

Presupposto e soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Paderno Dugnano.

2. Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per temporanee si intendono le occupazioni collegate ad un titolo giuridico la cui durata non sia superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Articolo 8

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

3. La tariffa di riferimento è determinata annualmente dal Consiglio Comunale, tenendo conto anche dei criteri determinati dal DPR 158 del 1999, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani redatto e approvato nei termini di legge.

4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per ciascuna tipologia di utenza la medesima si compone di una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*smaltimento,...*).

5. La parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dal DPR 158/1999.

6. A tal fine, con apposito atto, sono individuati i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività.

Articolo 9

Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e perdura fino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa.

Articolo 10

Determinazione della base imponibile

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 11

Modalità di computo delle superfici

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (es. planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

2. La superficie dei locali coperti è computabile solo per la parte in cui il locale abbia un'altezza superiore a 170 centimetri. I vani scala sono considerati una volta sola in pianta e calcolati al 50%.

3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

Articolo 12

Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2008, n. 31.

Articolo 13

Locali ed aree non soggetti alla Tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- a. balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- d. aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e. appartamenti privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- f. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g. superfici coperte di altezza pari o inferiore a 170 centimetri.

Utenze non domestiche:

- a. locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani o rifiuti pericolosi (tossico-nocivi) così come classificati dalle disposizioni vigenti;
- b. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e

simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- c. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- e. aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- f. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- g. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- h. aree adibite in via esclusiva al transito e/o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i. aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili purché non siano aree operative.
- j. superfici coperte di altezza pari o inferiore a 170 centimetri.

Sono esenti dal pagamento del tributo inoltre i locali e le aree di seguito elencate:

- k. gli edifici destinati all'esercizio del culto;
- l. i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o dove il precario stato di conservazione ne renda impossibile ogni destinazione d'uso;
- m. i locali e le aree relative agli immobili oggetto di ristrutturazione integrale per il tempo effettivo di durata dei lavori, come da pratica edilizia;
- n. aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva;
- o. le superfici delle palestre (pubbliche e private) riservate a sala attrezzi e sala corsi.

Articolo 14

Rifiuti speciali

1. Sono esenti le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, così come classificati dal d.lgs 152/2006, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per poter beneficiare dell'esenzione è onere del soggetto passivo:

- dimostrare la produzione (in via esclusiva o meno) di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

- dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità con le vigenti disposizioni.

Articolo 15

Agevolazioni sociali

1. Possono essere esentati dal pagamento del tributo, previa specifica richiesta, i nuclei familiari che versano in condizioni di comprovata precaria situazione economica tale da non consentire il pagamento della tassa per i locali adibiti esclusivamente ad uso abitativo.

2. Le esenzioni, la cui pratica è istruita dal servizio socio-assistenziale sulla base di richiesta documentata dall'interessato, dovranno essere disposte, di anno in anno, con apposito atto che dovrà provvedere contestualmente a far fronte alla conseguente minor entrata.

Articolo 16

Agevolazione per recupero dei rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono considerati assimilati agli urbani, i rifiuti speciali non pericolosi individuati da apposito atto del Consiglio Comunale.

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento. La riduzione fruibile non potrà in ogni caso essere superiore al 50% della tariffa dovuta.

3. Gli utenti devono presentare al Comune una comunicazione indicando la descrizione dei rifiuti assimilati agli urbani derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto avvio al recupero tramite soggetto abilitato.

4. Le riduzioni citate decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuto recupero.

5. Le modalità per determinare l'agevolazione sono definite con specifico atto della Giunta Comunale.

Articolo 17

Utenze domestiche – determinazione del numero degli occupanti

1. Per la determinazione del numero degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza.

3. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che interviene in corso d'anno, compreso il decesso di uno dei componenti il nucleo stesso, decorre dall'anno successivo.

4. Nel caso di soggetti residenti nel comune di Paderno Dugnano ma dimoranti altrove (es. anziani e disabili ricoverati in

istituto, minori a seguito di provvedimento del Tribunale, lavoratori o studenti domiciliati fuori territorio comunale, ...) la variazione del numero dei componenti deve essere richiesta dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per non essere conteggiati ai fini del tributo, il periodo di assenza deve essere di almeno 9 mesi, anche non continuativi, purché nel medesimo anno solare. L'istanza deve essere adeguatamente motivata.

5. Il numero dei componenti considerato per le persone fisiche, residenti, che siano soggetti passivi esclusivamente per unità immobiliari quali box, cantine o solai, sarà quello del nucleo familiare del soggetto stesso. Qualora non sia possibile collegare l'unità immobiliare ad un nucleo familiare, l'immobile sarà considerato utenza non domestica.

6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata e comunque non inferiore a 1. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in 3. Il numero dei componenti potrà essere aggiornato solo presentando apposita dichiarazione, nei termini stabiliti dall'art.26, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di imposta..

7. Le utenze domestiche, costituite da box, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Articolo 18

Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto. Il coefficiente è stabilito in misura fissa dal DPR 158/1999 con riferimento all'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificati per chilogrammo da ciascuna utenza. Si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base del coefficiente K_b previsto dal DPR 158/1999. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione annuale delle tariffe, con valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999

Articolo 19

Utenze non domestiche – classificazione nelle categorie

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come previsto dal metodo normalizzato disciplinato dal DPR 158/1999.

2. Per la classificazione si considera l'attività effettivamente svolta e debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti.

Articolo 20

Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche

1. Per i locali e le aree relative alle utenze non domestiche la parte fissa, viene attribuita sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione delle tariffe con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999 tenuto conto dell'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) ai sensi di quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

3. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione delle tariffe con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999 tenuto conto dell'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

Articolo 21

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 22

Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali o aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile)

2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile).

4. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 182 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i

termini previsti per il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche.

CAPO IV - COMPONENTE TASI

Art 23

Presupposto e soggetti passivi

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30 % dell'ammontare complessivo della TASI. La percentuale è determinata dal Consiglio Comunale con l'approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art 24

Base imponibile e determinazione aliquote

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.

2. L'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina l'aliquota entro i limiti massimi di legge e può ridurla fino all'azzeramento.

3. I servizi indivisibili per i quali è applicata la TASI sono indicati nella delibera di approvazione delle aliquote adottata dal Consiglio Comunale salvo l'azzeramento dell'aliquota stessa.

CAPO V - MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 25

Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa, con delibera di Giunta Comunale, il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 26

Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo all'occupazione o detenzione, la dichiarazione unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La dichiarazione è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali nonché tramite il sito internet dell'ente.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione o altra caratteristica che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:

- i dati catastali dell'immobile occupato, detenuto o posseduto;
- l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare anagrafico o della convivenza e/o coabitazione (occupanti il medesimo immobile pur con stati di famiglia distinti), che occupano o detengono l'immobile;
- l'indicazione dei rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno

la rappresentanza e l'amministrazione;

- l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione (in caso di locazione la data di stipula del contratto).

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di cui al primo comma.

Articolo 27

Modalità di riscossione e versamento

1. La riscossione è effettuata direttamente dal Comune ed il versamento è effettuato tramite modello F24 o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

2. Il pagamento dovrà essere effettuato con le scadenze definite annualmente e, di norma, in almeno due rate semestrali. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione.

3. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI e per la TASI.

4. Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il versamento del tributo TASI, lo stesso dovrà essere comunque versato dal contribuente entro i termini previsti per la componente IMU.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A/R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art 31, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 28

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento il comune per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale

come disposto dal comma 9 art 14 D.L. 201/2011.

Articolo 29

Tasso di interesse e importi minimi

1. Ai fini degli accertamenti e dei rimborsi si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale in vigore nei periodi cui i provvedimenti citati si riferiscono.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Per i limiti minimi di versamenti, accertamenti e rimborsi, si adottano le disposizioni definite dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 30

Rimborsi

1. Le domande di rimborso per somme versate e non dovute, anche di spettanza dello Stato, devono essere presentate al Comune dal contribuente entro i termini di legge. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza per le somme di propria spettanza e a trasmettere la richiesta allo Stato per gli adempimenti di competenza.

Articolo 31

Sanzioni

1. Per omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione:

- se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione del 2% per ogni giorno di ritardo
- se il versamento è tardivamente eseguito oltre 14 giorni dalla scadenza ed in caso di omissione o insufficienza del versamento, si applica la sanzione del 30% del tributo tardivamente versato o non versato.

2. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della L. 147 del 2013 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni sopra citate ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo in cui è commessa la violazione.

7. Qualora non abbia ricevuto alcun avviso di pagamento TARI, il contribuente è tenuto, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, ad informarsi presso l'ufficio tributi dell'ente.

8. In considerazione di circostanze straordinarie e non imputabili al contribuente relativamente ad eventuali ritardi nell'emissione e/o postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI, non verranno applicate le sanzioni relative al pagamento tardivo della prima rata.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del d.Lgs 196/2003

Articolo 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L. 147 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo.

3. Ai fini dell'applicazione della componente TARI del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

4. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.